


Bari, 20 DIC. 1976



Alla Segreteria del Consiglio Regionale
S E D E

OGGETTO : disegno di legge "Integrazione e modifiche alle leggi 2/4/68, n.475 e 8/3/68, n.221 relative alla gestione delle farmacie"

Per gli adempimenti di competenza si trasmette allegata alla presente copia del disegno di legge di cui all'oggetto, approvato all'unanimità dalla IV Commissione Consiliare .

*alla prima riunione
del Consiglio, del 22/12/76 -*

IL PRESIDENTE

(dott. Giuseppe Zingillo)

Es. bis

IL PRESIDENTE

Prot. n° 4195

Bari, li 1 . 11 . 1976

Al Sig. Presidente
della 4^a Commissione Consiliare


S E D E

Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale

S E D E

Con riferimento alla nota n° 4111 del 7/12/1976
comunico che questa Commissione ha espresso parere favore-
vole sul disegno di legge "Integrazione e modifiche alle
leggi 2/4/1968, n° 475 e 8/3/68, n° 221 relativa alla gestio-
ne delle farmacie".

Distinti saluti


(Prof. Marcello Rizzo)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITÀ

IL PRESIDENTE

N. 4111

Bari,

Ill.mo Prof.

Marcello RIZZO

Presidente I Commissione Consiliare


S E D E

OGGETTO: disegno di legge "Integrazione e modifiche alle leggi 2 aprile 1968, n.475 e 8 marzo 1968, n.221 relativa alla gestione delle farmacie"

Allegata alla presente, si trasmette copia del disegno di legge di cui all'oggetto, approvato da questa Commissione, per il parere di cui all'art.19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Cordialità

(dott. Giuseppe Zingrillo)



DISEGNO DI LEGGE

INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE LEGGI 2 APRILE 1968, N. 475
E 8 MARZO 1968, N. 221 RELATIVA ALLE GESTIONE DELLE FARMACIE

RELATORE : dott. Giuseppe ZINGRILLO

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

E' noto che l'art. 110 del R.D. 2777/1934, n. 1265 fa obbligo al vincitore di un concorso per il conferimento di farmacia "di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonchè di corrispondere allo stesso titolare una indennità di avviamento....".

L'art. 110 dunque dispone che gli obblighi scaturenti da detta norma vadano assolti da parte del nuovo autorizzato nei confronti del titolare della farmacia.

Da tale chiara norma discendeva che eventuali gestioni provvisorie che fossero intercorse tra una titolarità e l'altra erano ininfluenti.

La gestione provvisoria, cioè, per il carattere di precarietà che la contraddistingue, non modificava i rapporti giuridici che restano unicamente intercorrenti tra il titolare che cessava e il vincitore del concorso che veniva a rilevare la titolarità. Il farmacista gestore provvisorio, ove vi fosse stato, nulla doveva nei confronti del titolare decaduto e nulla riceveva da parte del nuovo autorizzato.

La legge 2/4/1968, n. 475, all'art. 17, introduceva un nuovo comportamento, disponendo che "al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria, fanno carico nei confronti del ce sante, tutte le obbligazioni previste dall'art. 110 del T.U.LL.SS.2777/1934 n. 1265".

Riconosceva cioè al farmacista cessante, a qualsiasi titolo, il diritto a percepire quanto dovuto ai sensi del citato art. 110.

Pertanto anche il gestore provvisorio ha titolo di ottenere dal farmacista vincitore del concorso il pagamento dell'indennità di avviamento e il prelievo degli arredi e provviste.

Fissato questo nuovo criterio in maniera tanto ampia, e purtroppo generica, era indispensabile che la legge avesse chiarito la posizione del precedente titolare, mentre nulla ha detto in proposito.

Ora, "de iure conditio", occorre chiedersi se all'ex titolare farmacista competà il diritto a vedersi liquidato quanto stabilito dall'art. 110 del T.U., e su chi incomba tale onere.

Al primo quesito sembra che debba darsi risposta positiva per i seguenti motivi:

- a) l'art. 110 del T.U., ancora vigente, tiene fermo il diritto del precedente titolare di essere soddisfatto per quanto attiene l'indennità di avviamento e la cessione delle provviste e arredi;
- b) non si rinvencono motivi per giustificare che, in presenza di un gestore provvisorio, i diritti dell'ex titolare vengano a cessare, sicchè la sorte dell'ex titolare la si farebbe dipendere dalla mera circostanza della nomina o meno del gestore provvisorio;
- c) la natura patrimoniale dell'"azienda" farmaceutica ci fa tranquillamente escludere che la gestione provvisoria faccia caducare le aspettative del titolare cessato.

Accertato, pertanto, che per male comunque "il diritto a riscuotere e", si tratta adesso di vedere su chi incombe l'onere: se al gestore provvisorio o al vincitore del concorso.

Si è visto che l'art. 17 della legge 2/4/1968, n. 475 salvaguarda la posizione del farmacista provvisorio, nulla disponendo per quanto concerne la posizione del cessato titolare.

Ma logica ed equità vuole che se il gestore provvisorio deve "avere" deve pur "dare". Se così non fosse verrebbe a saltare l'anello che congiunge la patrimonialità dell'azienda farmaceutica nelle vicende successorie, voluta dall'art. 110. Ancora, se il gestore provvisorio fosse chiamato solo a "ricevere" si determinerebbe a suo favore un ingiusto arricchimento ed un danno, irrimediabilmente iniquo, nei confronti dell'ex titolare

Né è da scartare l'ipotesi, suffragata peraltro dai lavori parlamentari relativi alla legge 1968/n. 475, che l'art. 17 della citata legge possa riferirsi esclusivamente ai casi in cui la farmacia sia di nuova istituzione e che quindi il gestore provvisorio sia stato il primo ad "avviare" l'esercizio.

In tal caso, era quanto meno opportuno che la formulazione dello art. 17 fosse stata più esplicita.

Da quanto premesso, ci sembra si possa affermare che le prestazioni scaturenti dall'art. 110 del T.U.LL.SS. vanno effettuate senz'altro a favore del gestore provvisorio quando la farmacia sia di nuova istituzione.

Nell'ipotesi in cui le due titolarità siano state intervallate da una gestione provvisoria, sembra corretto affermare, alla luce dell'equità e della logica, che intanto il gestore provvisorio possa pretendere a suo favore l'effettuazione delle prestazioni di cui al più volte citato art. 110 solo in quanto a sua volta abbia soddisfatto il cessato titolare.

A tal proposito v'è da sottolineare che il progetto originario del disegno di legge concedeva al gestore provvisorio la facoltà di dare adempimento agli oneri di cui all'art. 110 del T.U.. E solo se ciò avveniva, aveva diritto di esigere altrettanto da parte del vincitore del concorso. Senonchè sia gli Ordini dei Farmacisti che le Associazioni dei Titolari di farmacia della Regione hanno proposto che tale facoltà venga tradotta in obbligo.

Non si sono avute difficoltà perchè in tal senso venga risolto il problema nella normativa allegata (art. 1 e 3).

Si è ritenuto anche opportuno aggiungere l'articolo 4 il quale dà soluzione, in termini espliciti, ad un altro annoso problema relativo alla indennità di avviamento circa l'ipotesi che il periodo di gestione della farmacia fosse stato inferiore a cinque anni.

Viene trovata idonea soluzione al caso disponendo che il calcolo dell'indennità di avviamento viene effettuato sul reddito definitivo nel minore periodo di durata dell'esercizio, sulla base di un costante indiriz-

zo della dottrina, mai però codificato.

L'opportunità dell'inserimento dell'art. 4 discende dal fatto che l'art. 110 del T.U. , per il calcolo dell'indennità di avviamento, prendeva a base l'ultimo quinquennio, nulla disponendo circa il caso in cui la farmacia fosse stata aperta per un periodo inferiore.

Nell'articolo 5 viene accolto un suggerimento degli Ordini e Associazioni predetti circa la necessità che, per il calcolo dell'indennità di avviamento, non si faccia più riferimento al "reddito di ricchezza mobile" di cui parla l'art 110 citato ma si tenga conto, per gli anni 1974 e seguenti, delle nuove norme in materia tributaria di cui alla legge 19/12/1973, n. 823.

Circa la competenza legislativa della Regione non paiono sussistere dubbi trattandosi di materia trasferita all'Ente Regione a norma del D.P.R. 14/1/1972, n. 4, che, alla lettera m) dell'art.1, indica tra le attribuzioni trasferite "l'autorizzazione all'esercizio, alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie nonché i provvedimenti in ordine all'indennità di avviamento e di rilievo".

Trattasi, peraltro, di norme integrative e non modificative di quelle statali vigenti nella fattispecie, attesa l'utilità della stessa a dare adeguata soluzione a casi già verificatisi in concreto e che hanno dato adito a ritardi ed incertezze.

Si é ritenuto inoltre (art. 6) stabilire il principio che il titolare di una farmacia, ove accetti di gestire un dispensario farmaceutico in una località sprovvista deve necessariamente procedere alla nomina di un farmacista direttore responsabile. Questo procura un triplice vantaggio:

- a) assicura una durata di apertura e quindi di funzionamento del dispensario nella giornata molto più ampia;
- b) garantisce un miglioramento dell'assistenza farmaceutica in quanto a dirigere il dispensario é preposto apposito farmacista;
- c) dà la possibilità di impiego a farmacisti disoccupati, soprattutto giovani laureati.

L'ultimo articolo. (7) concerne l'aumento degli importi della indennità di residenza alle farmacie rurali, che per il loro disagio , meritano la corresponsione di provvidenze più sostanziose onde incentivare il farmacista a permanere insede disagiata ed assicurare la continuità di un servizio pubblico di prima necessità nei piccoli centri abitati. .

La IV Commissione Consiliare, unanimemente, ha approvato il disegno di legge e fatta propria la relazione dell'Assessore alla Sanità.

ART. 1

Le obbligazioni previste dall'art. 110 del R.D. 27/7/1934 n. 1265 incombono sul vincitore del concorso per il conferimento di farmacie nei confronti del gestore provvisorio nel caso che la farmacia a quest'ultimo assegnata sia di nuova istituzione.

ART. 2

Ove non ricorra l'ipotesi di cui al precedente articolo, il farmacista autorizzato in via provvisoria ha l'obbligo di soddisfare, al momento dell'autorizzazione, gli adempimenti previsti dal citato art. 110 del R.D. 1934/ n. 1255 nei confronti dell'ex titolare.

ART. 3

Il vincitore del concorso, a sua volta, assolverà gli oneri di cui al predetto art. 110 nei confronti del gestore provvisorio nei modi e tempi fissati dalla vigente legislazione.

ART. 4

Qualora la farmacia sia rimasta aperta per un periodo inferiore a cinque anni l'ammontare dell'indennità di avviamento va determinato moltiplicando per tre il reddito medio annuo accertato durante il periodo in cui fu gestita la farmacia.

ART. 5

Il reddito di ricchezza mobile previsto dall'art. 110 del R.D. 1934/n. 1265, per i riferimenti all'anno 1974 e seguenti, viene sostituito dal reddito della farmacia considerato al lordo di tutte le imposte per legge detraibili.

ART. 6

Il titolare della farmacia che avrà ottenuto in esercizio un dispensario farmaceutico ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge 8 marzo 1968, n. 221 deve affidare la gestione del dispensario a farmacista abilitato ed iscritto all'albo professionale.

Il servizio prestato è equiparabile, ai fini del concorso per il conferimento di farmacie, a quello di collaboratore.

ART. 7

Gli importi di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 da corrispondere quale indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali sono aumentati del 100% a decorrere dal 1° gennaio 1976.

L'onere relativo alla spesa derivante dall'attuazione del precedente primo comma, valutabile per l'esercizio 1976 in lire 110 milioni, farà carico, rispettivamente, per lire 109.430.000 al cap. 124 "Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali. Indennità di gestione ai dispensari farmaceutici e contributi a favore dei Comuni gestori di farmacie rurali (art. 8 legge 8/3/1963, n. 224)" e per lire 570.000 al capitolo 113 "Spese di spedalità per malati affetti dal morbo di Hansen (art. 2 legge 27/6/1968, n. 553) (spesa obbligatoria)" dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1976.